

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1565

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDE, ALIFANO, CARAMIELLO, CHERCHI, DELL'OLIO, L'ABBATE,
LOVECCHIO, MORFINO, ONORI, PAVANELLI, PELLEGRINI**

Introduzione dell'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'istituzione dei consigli di quartiere nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti

Presentata il 23 novembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'evoluzione normativa delle forme istituzionali di decentramento comunale previste dal nostro ordinamento negli ultimi anni ha condotto, all'interno degli enti locali, a una significativa riduzione dei luoghi pubblici di confronto democratico aperti alla cittadinanza.

Infatti, il progressivo ridimensionamento delle circoscrizioni di decentramento comunale – consentite, a seguito dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2010, n. 42, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, soltanto nei comuni con popolazione al di sopra di 250.000 abitanti – ha condotto a un impoverimento degli strumenti di partecipazione dal basso alla cosa pubblica.

Pare, quindi, necessario inserire all'interno del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione dell'obbligo, per i comuni compresi tra 30.000 e 100.000 abitanti, di istituire nel loro territorio dei consigli di quartiere, quali organismi di partecipazione e di consultazione, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche dei luoghi in cui vivono.

Questi consigli di quartiere dovrebbero reggersi sull'attività volontaria e gratuita dei cittadini desiderosi di interessarsi alla vita delle proprie comunità iniziando, per l'appunto, dai quartieri nei quali vivono al fine di migliorare, attraverso l'assunzione

di un impegno diretto e concreto, la realtà che li circonda.

Per quanto concerne la soglia massima di 100.000 abitanti fissata dalla presente proposta di legge ai fini della previsione, in capo ai comuni, dell'obbligo di istituire consigli di quartiere, essa discende dalla vigente previsione di cui all'articolo 17, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 che attribuisce ai comuni con una popolazione superiore alla richiamata soglia e fino a 250.000 abitanti la facoltà di istituire circoscrizioni di decentramento comunale. Per quanto riguarda la soglia minima di 30.000 abitanti, da un lato si tratta della soglia di popolazione media che, attualmente, le circoscrizioni di decentramento devono avere per poter essere costituite; dall'altro, essa costituisce un richiamo all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che proprio per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti escludeva la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento.

L'obbligo di istituire consigli di quartiere per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti andrebbe così a introdurre, laddove non fossero stati ancora previsti da specifici regolamenti comunali (come nel caso di alcuni capoluoghi di provincia), degli organi di partecipazione alla vita della comunità necessari ad assi-

curare il più ampio e vivificante dibattito democratico e pubblico a livello comunale.

L'articolato della presente proposta di legge è essenziale, trattandosi di una modifica mirata e specifica a una normativa vigente.

L'articolo 1 prevede di inserire nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo l'articolo 17, riguardante le circoscrizioni di decentramento comunale, l'articolo 17-*bis*, concernente i consigli di quartiere. Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che i comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti articolano il loro territorio al fine di istituire consigli di quartiere quali organismi di partecipazione e di consultazione della cittadinanza, fondati sull'attività volontaria e gratuita degli abitanti residenti. Al comma 2 prevede che l'organizzazione e le funzioni dei consigli di quartiere vengono disciplinate dallo statuto comunale e da un apposito regolamento, lasciando così a ogni comune la flessibilità necessaria ad assicurare che la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica si espliciti nel modo più efficace possibile e, dunque, tenendo conto anzitutto delle caratteristiche proprie del territorio in cui essi risiedono.

L'articolo 2 stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione dei consigli di quartiere quale articolazione del territorio comunale nei comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti)

1. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. — (*Consigli di quartiere*) —
1. I comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire i consigli di quartiere, quali organismi di partecipazione e di consultazione della cittadinanza, fondati sull'attività volontaria e gratuita degli abitanti residenti.

2. L'organizzazione e le funzioni dei consigli di quartiere sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento ».

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



19PDL0064320